

Subject: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni sullo studio preliminare riguardante progetto prolungamento via Aldo Moro - Società Autostrada BS VR VI PD Spa
From: "Per conto di: lorenzo.fontana@casellapec.com" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Date: 28/09/2023, 22:18
To: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
CC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/09/2023 alle ore 22:18:52 (+0200) il messaggio con oggetto "Osservazioni sullo studio preliminare riguardante progetto prolungamento via Aldo Moro - Società Autostrada BS VR VI PD Spa" è stato inviato da "lorenzo.fontana@casellapec.com" ed indirizzato a:

- vicenza@cert.comune.vicenza.it
- provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec10889.20230928221852.30601.58.1.1@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Subject: Osservazioni sullo studio preliminare riguardante progetto prolungamento via Aldo Moro - Società Autostrada BS VR VI PD Spa
From: "lorenzo.fontana@casellapec.com" <lorenzo.fontana@casellapec.com>
Date: 28/09/2023, 22:18
To: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
CC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Spett.le

Provincia di Vicenza

Settore Ambiente – Servizio Rifiuti, VIA e VAS

pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

p.c.

Spett.le Comune di Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Oggetto: OSSERVAZIONI allo studio preliminare relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità al VIA riguardante prolungamento di via Aldo Moro

Il sottoscritto Lorenzo Fontana, omissis è proprietario dei terreni catastalmente censiti al NCEU del Comune di Vicenza al foglio 79, mappali nn. 444 e 52, per una superficie complessiva pari a circa mq 92.000, ove è situato anche un complesso edilizio rurale di pregio denominato "Ca' Valeri-Marchesini" (vd. allegato).

Il tracciato dell'opera oggetto di osservazioni interessa in modo rilevante la proprietà (più di 2/3 della stessa).

1. Le presenti osservazioni sono innanzitutto dirette ad evidenziare la **necessità di mutarne il tracciato**.

Va rilevato che il Piano di Assetto del Territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 dell'11.12.2009, prevedeva un diverso posizionamento del tracciato del prolungamento di via Aldo Moro originariamente previsto in sede di PAT.

Il PAT del Comune di Vicenza, infatti, prevedeva che il tracciato in oggetto interessasse la proprietà, ma in maniera sostanzialmente marginale, come indicato nella Tav. 4 dello strumento urbanistico laddove si nota che il posizionamento della nuova infrastruttura viaria avrebbe dovuto assumere la forma di una "S", lasciando integra la maggior parte della proprietà.

Nel progetto si sposta il tracciato della via di comunicazione di cui si discute, seguendo la linea di alta tensione, la cui realizzazione verrà ad interessare gran parte della proprietà, passando proprio a fianco degli edifici che insistono sul terreno agricolo e sostanzialmente privando di una cospicua porzione di terreno e, di conseguenza, di azienda agricola.

È evidente, come già segnalato da più parti, che il tracciato scelto sotto il profilo ambientale è particolarmente impattante, in quanto lambisce l'immobile denominato "Villa Imperiali Lampertico" ed in particolare il parco di pertinenza.

Tale motivo è da solo sufficiente per indurre alla modifica del tracciato.

Ciò è aggravato dal fatto che l'opera è particolarmente impattante essendo costituita da due sovrappassi e da una rilevante rotonda, il tutto visibile da molto lontano.

Il diverso tracciato, che seguirebbe la ferrovia (come indicato nel PAT sopra indicato), invece, appare meno impattante sotto tutti i punti di vista, ivi compreso quello economico (dovendosi realizzare un sovrappasso e una rotonda in meno).

Del resto, è di per sé evidente che un tracciato che segua, quantomeno parzialmente, quello della ferrovia, incide in misura inferiore sull'ambiente circostante, perché già compromesso dalla presenza della ferrovia, sussistendo già una linea di frattura sotto il profilo paesaggistico.

L'opera, così come concepita, si pone in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi, che viceversa erano adeguatamente tutelati con l'originaria previsione del tracciato stradale operata dal PAT.

Invero il nuovo tracciato del prolungamento stradale di cui si discute compromette gravemente il contesto figurativo delle ville venete presenti in loco (Villa Imperiali Lampertico e Villa Guiotto), sostanzialmente dividendolo in due parti, come indicato nella tavola del sistema del paesaggio-sud del PTCP approvato con delibera di Giunta regionale n. 708/2012 (art. 46 – doc. 6), sia nella tavola 2 delle invariati del PAT; ad essere compromesso è altresì il contesto figurativo dei complessi monumentali indicato nella tavola 4 del PAT e disciplinato dagli art. 9 e 22 delle NT dello stesso strumento urbanistico (doc. 8).

L'art. 46 (Ville Venete di particolare interesse provinciale) del PTCP detta norme a tutela e salvaguardia delle Ville Venete, precisando che lo strumento urbanistico comunale deve rispettare le direttive poste dal PTCP tra cui quelle di *"garantire la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi"*; di *"mantenere e valorizzare gli elementi naturali del territorio storico-agrario circostante, quali parchi e giardini, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico che possono compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno; si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti"*; e ancora di *"salvaguardare la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo ..."* e di *"evitare interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici, ...) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto"*.

Va da sé che le direttive poste dal PTCP a salvaguardia delle Ville Venete, tra cui anche le due ville esistenti in loco (Villa Imperiali Lampertico e Villa Guiotto) non sono state rispettate dalle previsioni del Piano degli Interventi oggi impugnato (si veda dall'elaborato grafico allegato al PTCP, scheda 87, allegato come doc. 7, ove è indicata la posizione delle due ville di cui si discute e il cui contesto figurativo verrebbe diviso a metà con la realizzazione dell'infrastruttura viaria in oggetto).

L'art. 9 (Invariati di natura storico-monumentale e architettonica) delle NT del PAT prevede, infatti, che *"costituiscono invariati di natura storico-monumentale e architettonica: ...le ville venete e gli altri immobili e manufatti di interesse storico architettonico individuati nell'Elaborato 2 "Carta delle invariati" ..."*.

L'art. 22 (Tutela delle Ville Venete e dei contesti figurativi) delle NT del PAT espressamente precisa che *"il PI disciplina le trasformazioni all'interno dei contesti figurativi e in particolare: - la conservazione dei coni visuali privilegiati e delle panoramiche dei beni oggetto di tutela; - la conservazione dell'integrità del rapporto tra i beni di interesse storico monumentale, paesaggistico e testimoniale e le rispettive pertinenze e le circostanti aree rurali"*.

Appare sin troppo evidente che il progetto ha palesemente violato le suddette previsioni normative del PAT, ponendosi con esse in chiaro contrasto.

Invero, laddove l'arteria stradale fosse realizzata secondo le previsioni finirebbe con l'interferire visivamente con il vincolo monumentale del parco e della Villa Imperiali Lampertico (sostanzialmente affiancandosi ad esso) evidenziato dalla tavola n. 1 del PAT e peraltro interromperebbe il corridoio ecologico secondario, immediatamente a nord della Strada Postumia, come evidenziato nella tavola 4 del PAT.

2. In via subordinata a quanto sopra.

Ci si riserva di avversare ogni provvedimento che confermi il tracciato sopra indicato.

In ogni caso, dopo avere effettuato un accesso agli atti, si è anche rilevato che:

- a) non sono previste barriere acustiche a protezione della proprietà sopra indicata
- b) le previsioni di esproprio lasciano evidenti relitti il cui accesso e la cui coltivazione sarebbe non più possibile.

2.1 In ordine alla necessità di barriere acustiche

Quanto al primo punto (barriere acustiche) appare evidente che le stesse sarebbero state necessarie. La infrastruttura si posiziona a circa 30-50 metri dagli edifici, limitandone fortemente l'utilizzo e diminuendone il valore a causa delle immissioni

acustiche, che non consentiranno la vivibilità delle aree esterne e, in parte, di quelle interne.

Risulta chiaro che il posizionamento di barriere acustiche consentirebbe di evitare il contenzioso che il sottoscritto sarebbe costretto a proporre in relazione alla diminuzione del valore del fabbricato medesimo, in quanto le barriere tratterebbero in tutto o in parte le immissioni disturbanti.

La richiesta è dunque quella di prevederne il posizionamento in tutto il fronte che fiancheggia l'area di proprietà, a partire dalla rotatoria prevista.

2.2 In relazione alla modifica dell'accesso.

In secondo luogo, il progetto "sconvolge" radicalmente l'accesso al fondo e all'abitazione, cagionando un danno gravissimo.

Invero, attualmente vi è un accesso diretto a raso con strada di proprietà.

Il progetto prevede un accesso secondario alla rotatoria di cui non risulta chiara la proprietà. A quanto è dato intendere, la strada secondaria sarà realizzata in terreno espropriato, perdendone il sottoscritto la disponibilità. In altri termini, un conto è avere un accesso autonomo di proprietà sulla strada pubblica; altro è avere un accesso, non di proprietà e che per di più si innesta su di una rotatoria.

Si chiede che l'accesso venga garantito dalla strada regionale Postumia.

2.3 In relazione alla necessità di espropriare i relitti stradali

In terzo luogo, va rilevato che sussistono una pluralità di aree che non sono state indicate in esproprio, pur essendo dei "relitti/reliquati".


Va in realtà premesso che la strada che attualmente costituisce l'accesso all'area diviene inutilizzabile, in quanto viene eliminato l'accesso.

Ove non fosse accolta l'osservazione che prevede il mantenimento dell'attuale accesso, si chiede che l'intera area circostante all'attuale strada privata di accesso venga espropriata (a forma triangolare e di circa 2000 mq: vd. allegato), in quanto si tratterebbe di relitto non agevolmente utilizzabile. Anche la strada dovrebbe del resto essere rimossa, con spese che dovrebbero essere indennizzate. Ne consegue la convenienza per l'ente di espropriare l'intera area, ivi compresa la strada di accesso (ripetesi: sempre che non ne venga consentito il mantenimento dell'utilizzo).

Si chiede pertanto l'estensione dell'esproprio a tale area, evidenziata nella planimetria allegata.

Vicenza, 28 settembre 2023.

Lorenzo Fontana



Si allega:

estratto catastale

— Attachments: —

datichert.xml	1,0 KB
postacert.eml	330 KB
Estratto catastale Fontana Lorenzo.pdf	191 KB